



Roma, 13.01.2022

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202200000820/AG
Oggetto: DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore e circolari attuative.

Circolare n. 13459

SS

4.1

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

*Pubblicato in Gazzetta il D.L. 1/2022 su misure urgenti
per il contenimento dell'epidemia.
Adottate circolari attuative.*

Riferimenti: DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1- Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. ([GU n. 4 del 7-1-2022](#))

Si segnala che, nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio u.s., è stato pubblicato il [D.L. 1/2022](#), contenente *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*, entrato in vigore l'8 gennaio u.s.

In proposito, si richiamano le seguenti disposizioni di interesse.

1) ESTENSIONE DELL'OBLIGO VACCINALE PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 AGLI ULTRA CINQUANTENNI E DELL'IMPIEGO DEI CERTIFICATI VACCINALI E DI GUARIGIONE SUI LUOGHI DI LAVORO

Dall'8 gennaio u.s. e fino al 15 giugno 2022, è stato esteso l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato che abbiano **compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022** (art. 4-quater D.L. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 76/2021).

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Restano ferme per gli esercenti le professioni sanitarie le specifiche disposizioni sull'obbligo vaccinale introdotte per questi ultimi dall'articolo 4 del D.L. 44/2021, trattandosi di normativa speciale che prevale sull'ultima norma di rango generale. Per ogni eventuale approfondimento in merito, si rinvia alla [circolare federale n. 13362 dell'1.12.2021](#) nella quali sono state illustrate tutte le misure di interesse per il farmacista.

1.1 ESENZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2.

Anche per i soggetti che abbiano **compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022**, è prevista la possibilità che **la vaccinazione possa essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute**, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce tali soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

1.2 IMPIEGO DEI CERTIFICATI VACCINALI E DI GUARIGIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.

Dal 15 febbraio 2022, è richiesto il Green Pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro del personale della pubblica amministrazione e di chiunque eserciti attività lavorativa nel settore privato, anche con contratti esterni, con cinquant'anni di età (cfr. paragrafo 1 della presente circolare). I soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, per accedere ai luoghi di lavoro, dovranno quindi possedere e saranno tenuti a esibire una delle **certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione (ciclo vaccinale primario o dose di richiamo) o di guarigione** di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. 52/2021.

2) VERIFICA DELL'OBBLIGO VACCINALE E DEL POSSESSO DELLACERTIFCAZIONE VERDE COVID-19.

I datori di lavoro sia pubblici che privati sono tenuti a verificare il rispetto dell'obbligo di vaccinazione, nonché il possesso della relativa certificazione verde per i propri lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto in oggetto.

In caso di omessa verifica è prevista una sanzione una **sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro**.

3) MANCATO POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19.

Qualora i lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale di cui al decreto in oggetto comunicano di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o vengano trovati sprovvisti della stessa al momento dell'accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale), dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022.

È vietato l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una **sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500**.

4) SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO VACCINALE.

E' introdotta la **sanzione amministrativa di euro 100** in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale per i seguenti casi (art. 4-sexies DL 44/2021):

- a)** soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b)** soggetti che dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario;
- c)** soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, ovvero entro 6 mesi.

La sanzione di euro 100 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie.

L'irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti che risultano inadempienti all'obbligo vaccinale che sono predisposti periodicamente e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal SSN vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, se disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione.

5) ESTENSIONE DELL'IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 PER L'ACCESSO A SERVIZI E ATTIVITÀ.

Il Decreto in esame estende fino al 31 marzo 2022 l'obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai seguenti servizi ed attività:

a) dal 20 gennaio 2022 per i servizi alla persona;

b) dal 1° febbraio 2022, o da diversa data che sarà successivamente indicata con apposito Decreto, per accedere ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari, alle attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuati con successivo Decreto.

Le verifiche sull'accesso a tali servizi e attività nel rispetto delle prescrizioni normative di cui sopra sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili.

6) IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 NEL SETTORE PRIVATO.

Per quanto attiene l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato, il Decreto in esame prevede che, nelle imprese, qualunque sia il numero dei dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata dovuta al mancato possesso del certificazione verde Covid-19, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

7) DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO.

Con riferimento alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino, viene stabilito che, fino al 28 febbraio 2022, ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni sull'utilizzo dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro e per l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è richiesto.

8) ESECUZIONE GRATUITA TEST ANTIGENICI RAPIDI PER IL TRACCIAMENTO DEI CONTAGI DA COVID-19 NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA.

Il Decreto in esame introduce nuove misure per assicurare l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza.

Nello specifico, viene introdotta, sino al 28 febbraio 2022, **l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi** per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie e le strutture sanitarie autorizzate.

Si stabilisce, altresì, che al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie per i mancati introiti derivanti da tale disposizione, il Commissario straordinario provveda al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.

A tal riguardo, si rappresenta che il Ministero della salute ed il Ministero dell'Istruzione, congiuntamente, in data 8 gennaio 2022, hanno emanato [una nota operativa](#) circa le nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico nella quale, tra le misure di tracciamento, è richiamata l'introduzione della nuova normativa che prevede l'effettuazione gratuita, presso le farmacie, di test antigenici rapidi (T5), sottolineando che, per la popolazione scolastica della scuola primaria, i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

* * *

Con [nota dell'8 gennaio u.s.](#), a firma del Commissario Straordinario, Gen. Figliuolo, sono state adottate le linee operative da applicare a seguito di accertata positività dell'alunno al Covid-19 nell'ambito della popolazione scolastica.

Anche in tale documento si richiama la nuova disposizione che prevede l'effettuazione, dietro idonea prescrizione medica, di un test gratuito presso una farmacia.

Riguardo alle procedure informatiche da attuare – per il rilascio della prescrizione medica/rimborsi –sul portale Sistema tessera sanitaria sono state pubblicate le [modalità operative](#) che devono essere adottate da parte di medici prescrittori e dalle strutture di erogazione e [le specifiche tecniche](#) utilizzabili dalle Software House.

* * *

In considerazione dell'aumento dei contagi da Covid-19, intervenuti nell'ultimo periodo, il Ministero per la pubblica amministrazione ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali hanno emanato una [circolare sul cd. “lavoro agile”](#).

Con riferimento alla pubblica amministrazione - nel richiamare il DPCM 23 settembre 2021, che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, ha individuato come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche quella svolta in presenza - viene evidenziata la caratteristica della “flessibilità” quale pilastro su cui si fonda l'organizzazione del lavoro agile. Pertanto, è fatto espresso invito alle singole amministrazioni a programmare le attività lavorative in maniera tale da equilibrare il rapporto di lavoro in presenza con il lavoro agile, compatibilmente con le proprie attività e tenendo conto dell'andamento epidemiologico.

Inoltre, la nota in esame richiama l'attenzione sulla possibilità delle pubbliche amministrazioni di avvalersi dei *mobility managers* aziendali per la elaborazione dei Piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL).

Per quanto, invece, concerne il lavoro privato, nella nota in oggetto, ribadendo l'applicabilità del lavoro agile anche a tale settore, se ne raccomanda il “massimo”

utilizzo per quelle attività che possono essere svolte al domicilio o a modalità a distanza.

Infine, anche per il lavoro privato, si richiama all'applicazione dei piani dei mobility managers, ove predisposti.

* * *

Sarà cura della Federazione fornire ogni utile aggiornamento sull'iter di conversione del decreto.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)